

Milano,
Agenzia:
Codice:

polizza n.
Ramo 25 Categoria

POLIZZA CONVENZIONE

"C.A.R. CONTRACTORS' ALL RISKS – APPALTI PRIVATI" "C.A.R. SCHEMA TIPO 2.3 – APPALTI PUBBLICI"

Tra la:

(nel seguito denominata "Contraente")

e la

ALLIANZ S.p.A.
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
(nel seguito denominata "Società")

si stipula la presente Polizza-Convenzione (nel seguito denominata Convenzione) regolata dalle Condizioni Aggiunte (nel seguito denominate C.A.), dattiloscritte alle pagine seguenti, definenti la "Normativa di Convenzione" e

- per gli appalti a Committenza privata: dalle Condizioni Generali di Assicurazione, riportate a stampa sul mod. CAR
- per gli appalti a Committenza pubblica: dalle Condizioni di cui allo SCHEMA TIPO 2.3 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE; facenti parte integrante del presente contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTE COSTITUENTI LA NORMATIVA DI CONVENZIONE

C.A. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione

la Società

presta la copertura assicurativa per i lavori e/o opere eseguiti dall'Assicurato nell'ambito del territorio dello Stato Italiano, durante il periodo della loro esecuzione, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite alla presente Normativa;

il Contraente / Assicurato

si obbliga a segnalare l'inclusione nella presente Convenzione di tutti i singoli appalti / lavori / opere / cantieri (nel seguito denominati "applicazioni") rientranti nelle delimitazioni più avanti definite, la cui data di inizio risulti compresa nel periodo di validità della presente Convenzione.

Tali appalti / lavori / opere possono essere

- a) a Committenza privata (d'ora in avanti denominati "Privati") – per i quali si applica la specifica normativa più sotto identificata;
- b) a Committenza (Stazione Appaltante) Pubblica (d'ora in avanti denominati "Merloni") – per i quali si applica la specifica normativa più sotto identificata;

C.A. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione coincide con quella dell'accordo stipulato tra Allianz S.p.A. e

C.A. 3 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni di polizza, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

C.A. 4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa di ogni singola applicazione, prestata alle condizioni definite nel presente contratto, viene attivata mediante l'invio dell'"Allegato 01", con cui l'Assicurato comunica alla Società tutti gli elementi identificativi del rischio.

Ogni "Allegato 01", per essere valido, deve riportare i seguenti dati:

- committente / Stazione Appaltante;
- ubicazione del rischio;

- descrizione dei lavori - per gli appalti "Merloni" va riportata anche la OG (Categoria Prevalente) indicata sul Bando di Gara o sulla Lettera d'Aggiudicazione;
- date d'inizio e di termine dei lavori – per gli appalti Merloni vanno riportate le date indicate sul Bando di Gara o sulla Lettera d'Aggiudicazione, a cui va aggiunta la durata dell'eventuale periodo di cui alla Garanzia di Manutenzione (ex art. 6 dello SCHEMA TIPO 2.3) indicata sul Bando di Gara o sulla Lettera d'Aggiudicazione medesimi;
- valore dell'appalto (Partita 1) – per gli appalti "Merloni" va riportato l'importo indicato sulla Lettera d'Aggiudicazione;
- somma assicurata "enti preesistenti" (Partita 2 - facoltativo) - per gli appalti "Merloni" va riportato l'eventuale importo indicato sul Bando di Gara o sulla Lettera d'Aggiudicazione;
- somma assicurata "spese demolizione/sgombero" (Partita 3 - facoltativo) - per gli appalti "Merloni" va riportato l'eventuale importo indicato sulla Lettera d'Aggiudicazione.

C.A. 5 - DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA

La copertura assicurativa per la fase di esecuzione dei lavori di ogni singola applicazione:

- .1 viene attivata mediante la consegna del relativo Allegato 01 alla Società, ovvero all'Agenzia che ha in carico la polizza, sempreché il premio relativo venga pagato nei termini di cui alla presente Normativa;
- .2 ha effetto a partire dalla data di apertura del cantiere riportata nell'"Allegato 01", sempreché questa non risulti antecedente alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società; in caso contrario la copertura assicurativa decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società;
- .3 cessa alle ore 24.00 della data di termine dei lavori indicata sull'"Allegato 01" o sulla proroga convenuta, fermo comunque quanto stabilito alle C.G.A. della polizza CAR per gli appalti tra Privati e fermo quanto stabilito nello SCHEMA TIPO 2.3 per gli appalti Pubblici (Merloni).

C.A. 6 - DELIMITAZIONI TECNICHE DEI RISCHI ASSICURABILI

Sono assicurabili con la presente Convenzione i lavori / opere comprese nelle delimitazioni qui di seguito stabilite:

a. TIPOLOGIA

Realizzazione a nuovo di

- a.1 edifici per civile abitazione /uffici / terziario – con max 7 piani fuori terra;
- a.2 capannoni, fabbricati industriali - max 9 metri di altezza complessivi senza piani interrati o semi-interrati e con struttura portante in legno realizzata interamente dall'assicurato.

b. IMPORTI MASSIMI ASSICURABILI

Opere aventi valore massimo non superiore a Euro 10.000.000,00 - per entrambe le tipologie di cui ai punti I. e II. del comma a. TIPOLOGIA (Partita 1)

c. DURATA DEI LAVORI

Durata stabilita nel capitolato d'appalto non superiore a

- Per Opere di importo non superiore a Euro 300.000,00: 10 mesi
- Per Opere di importo pari o superiore a Euro 300.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00: 15 mesi
- Per Opere di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00
 - 24 mesi per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA
 - 18 mesi per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA

C.A. 7 - DEFINIZIONE DEI RISCHI ASSICURABILI

Per opere aventi caratteristiche tecniche, valore dell'appalto, tipologia o durata dei lavori eccedenti tutto o in parte quanto specificatamente indicato nella presente Convenzione, la Società si impegna a sottoporre le relative nuove condizioni normative e/o di premio a termini delle quali è disponibile ad assumere il rischio.

C.A. 8 - PROTOCOLLO S.A.L.E.

Per le imprese associate ASSOLEGNO che durante il periodo di durata della Convenzione (C.A. 2) risultano qualificate secondo il protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) sono applicabili le ridotte condizioni di tassazione indicate alla C.A. 10 – TASSI.

C.A. 9 - DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE

Per ogni singola applicazione, sia per appalti Privati che Pubblici, identificata nell' "Allegato 01" è operante la seguente normativa:

.1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CAR – SEMPRE OPERANTI

.2 - CONDIZIONI AGGIUNTE – SEMPRE OPERANTI

2.1 ASSICURATO

Per tutte le garanzie di cui al presente contratto per Assicurato si intende

- a) Per gli appalti "Privati": il Contraente;
- b) Per gli appalti "Merloni": il Contraente e la Stazione Appaltante.

2.2 SOMMA ASSICURATA - VALORI MASSIMI ASSICURABILI - MASSIMALE RCT

- a) Per Somma Assicurata totale di ogni singolo rischio (applicazione/appalto/cantiere) si intende il totale degli importi indicati dall'Assicurato nell'"Allegato 01", relativi alle Partite 2 e/o 3 (facoltative) e Partita 1 (obbligatoria).
- b) Alla Somma Assicurata totale viene applicato il tasso, stabilito in funzione dell'operatività o meno della Partita 2.
- c) Con la presente Convenzione sono assicurabili i seguenti massimali entro i limiti degli importi specificati:
Partita 2 - impianti ed opere (enti) preesistenti (facoltativo) – importo massimo pari al 30% della S.A. di cui alla Partita 1;
Partita 3 - spese di demolizione e di sgombero (facoltativo) – importo massimo pari al 10% della S.A. di cui alla Partita 1.
- d) per la SEZIONE II (R.C.T.) sono operanti i seguenti Massimali:
Per tutti gli appalti "Privati" e "Merloni":
 - Per Opere / appalti di importo non superiore a Euro 300.000,00: Euro 500.000,00 per sinistro e in aggregato per tutti i sinistri di ogni singola applicazione;
 - Per Opere / appalti di importo pari o superiore a Euro 300.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00: Euro 1.000.000,00 per sinistro e in aggregato per tutti i sinistri di ogni singola applicazione;
 - Per Opere / appalti di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00: Euro 2.000.000,00 per sinistro e in aggregato per tutti i sinistri di ogni singola applicazione.

In ogni caso l'obbligo della Società non può essere superiore a Euro 3.000.000,00 in aggregato per tutti i sinistri di tutte le applicazioni durante ogni annualità della presente Convenzione.

Resta comunque inteso che per ogni singolo appalto "Merloni" il relativo massimale RC non può essere superiore a quanto stabilito nel bando di gara/lettera di aggiudicazione

2.3 PROROGHE IN PRO-RATA

In caso di proroga della scadenza fissata in polizza per l'esecuzione delle opere, concessa dal Committente dei lavori, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della copertura assicurativa; la Società si impegna a concedere tale proroga - per una durata massima complessiva non superiore a 3 (tre) mesi - applicando il tasso in pro-rata temporis (con un pro-rata minimo pari a un mese) del tasso di polizza, sempreché il rapporto tra i sinistri (pagati + denunciati e riservati) e i premi imponibili incassati non superi il 50% (cinquanta per cento); in caso contrario la proroga sarà comunque concessa ma a condizioni da convenirsi.

2.4 DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Sono indennizzabili a termini di entrambe le Sezioni di polizza i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi, così come non sono indennizzabili i costi / spese per modifiche del progetto e/o modifiche di parti dell'opera affette da detti errori anche se non danneggiate.

La presente estensione di garanzia viene prestata per un importo massimo per sinistro pari al 230% del valore dell'opera al momento del sinistro, col limite in aggregato per tutti i sinistri di ogni applicazione di Euro 500.000,00 e di Euro 1.000.000,00 per tutti i sinistri di tutte le applicazioni di ogni annualità.

2.5 IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI - PARTITA 2 (SE ASSICURATI)

A. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

A.1 la garanzia - operante a primo rischio assoluto - ha validità solo se nell'Allegato 01 è stato indicato l'apposito massimale (Partita 2). Tale massimale non può essere superiore al valore massimo indicato alla C.A. 2.2, che rappresenta, in ogni caso, il limite massimo di esposizione della Società.

A.2 per tutto quanto definibile come "Ente Preesistente" a termini della presente clausola non saranno operanti in alcun modo né ad alcun titolo le garanzie di cui alla SEZIONE II – RC.

B. DEFINIZIONE DI "ENTI PREESISTENTI" – valida solo per gli appalti Privati

Per Enti Preesistenti si intendono i fabbricati / impianti / opere in genere direttamente interessati / oggetto dei lavori di cui alla Partita 1; sono sempre esclusi dalla garanzia i lavori/opere relativi ad altri appalti/sub-appalti.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Non sono indennizzabili i danni direttamente od indirettamente dovuti

C.1 a rotture per fatica e/o in conseguenza dell'uso, allo stato di usura, a mancata, insufficiente, errata manutenzione e/o a vizi o difetti di materiali degli Enti Preesistenti;

C.2 ad errori, difetti, vizi di ideazione e/o concezione dei lavori / opere di cui alla Partita 1, nonché i danni derivanti da inadeguatezza qualitativa e/o quantitativa dei medesimi;

I danni ad Enti Preesistenti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale o di lesione che ne pregiudica la stabilità. Per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia resta a carico dell'assicurato un importo pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 10.000,00.

2.6 COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO - PARTITA 3 (SE ASSICURATI)

La garanzia ha validità solo se nell'Allegato 01 il Contraente ha indicato l'apposito massimale (Partita 3). Tale massimale - operante a primo rischio assoluto - non può comunque essere superiore al valore indicato sulla Scheda di Convenzione, che rappresenta in ogni caso il limite massimo di esposizione della Società.

Per gli appalti Privati i costi di demolizione e di sgombero (Partita 3) sono indennizzabili nei termini di cui alla C.S. C.,

2.7 MANUTENZIONE

Il periodo di manutenzione ha la durata massima pari a

- 12 mesi per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA

– 6 mesi per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA,

Fermo quanto sopra, per gli appalti Merloni:

- a) la garanzia è operante esclusivamente se indicata come obbligo sul Bando di Gara o sulla Lettera d'Aggiudicazione;
- b) qualora il suddetto obbligo sia riferito ad un periodo di durata maggiore a quanto sopra previsto, la copertura assicurativa verrà comunque prestata aumentando i tassi di cui alla C.A. 9 dello 0,01% imponibile per ogni mesi aggiuntivo – in ogni caso la durata massima della garanzia è pari a 24 mesi.
- c) durante il suddetto periodo è operante il disposto di cui all'art. 6 – Garanzia di manutenzione riportato nello SCHEMA TIPO 2.3.

Relativamente agli appalti Privati la garanzia viene prestata nei seguenti termini:

Durante il periodo di Manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1 dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per entrambe le tipologie di appalto assicurate (Privati e Merloni), durante tale periodo non sono indennizzabili i danni da errori di progettazione e di calcolo.

2.8 DANNI DA MANCATA MODIFICA DEL PROGETTO / LAVORI

La Società non è obbligata per i danni derivati dalla mancata modificazione della progettazione o dei calcoli, dei materiali, delle tecniche o modalità esecutive dei lavori/opere assicurati, che nel corso dei lavori apparisse necessaria per evitare / limitare sinistri o comunque danni o situazioni potenzialmente dannose, in dipendenza di circostanze sopravvenute o comunque successivamente emerse, conosciute dall'Assicurato o dalle persone di cui lo stesso deve rispondere a termini di legge.

2.9 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente convenzione i lavori / opere dove sono previste opere di sottomurazione e/o altri lavori sotto il livello delle fondazioni della preesistenza;

La Società non è altresì obbligata per le perdite o i danni

- dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente e non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- dovuti alla preesistenza e/o a lavori / opere eseguiti o posti al di fuori del cantiere; direttamente o indirettamente originatisi al di fuori del cantiere;

2.10 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI A II RISCHIO

La Società prende atto dell'esistenza della polizza n. stipulata con, e conseguentemente stabilisce quanto segue:

1. la presente copertura assicurativa è operante a secondo rischio rispetto alla suddetta polizza; nel caso di garanzie equivalenti presenti in entrambe le polizze ogni sinistro risarcibile a termini della presente polizza viene liquidato previa detrazione di un importo pari al corrispondente massimale previsto nella polizza summenzionata; nel caso in cui non esista equivalenza di garanzia, ovvero la presente polizza si trovi ad operare a primo rischio, vengono applicati i deducibili previsti in polizza.

A maggior definizione di quanto sopra si precisa che la presente copertura CAR non è operante in nessun caso per garanzie presenti solo nella polizza RCT sopra indicata.

2. il mancato rinnovo, lo storno o, comunque, la cessazione, la modifica - totali o parziali, temporanei o definitivi - delle garanzie prestate con la suddetta polizza provoca la conseguente automatica sospensione della presente copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui si verifi-

cano le condizioni di cui sopra; in tal caso la Società si riserva la facoltà di concordare nuove condizioni di normativa e/o di tassazione o di non accettare la prosecuzione della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

2.11 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER FENOMENI NATURALI

La copertura assicurativa per danni direttamente o indirettamente dovuti ad alluvione, vento, acqua e/o altri fenomeni naturali in genere è operante a condizione che siano state progettate, messe in atto e mantenute costantemente efficienti tutte le opportune misure di prevenzione e protezione adeguate ad evitare danni da analoghi eventi, le cui caratteristiche di intensità e/o durata siano pari o inferiori a fenomeni della medesima natura, aventi tempo di ritorno di 10 anni, nonché a quelli verificatisi nella stessa zona negli ultimi 10 anni.

Resta peraltro stabilito che in caso di assenza / inefficacia, totale o parziale, delle suddette misure di prevenzione e protezione la copertura assicurativa rimane comunque operante, ma in tal caso si applica per ogni sinistro uno scoperto ed un minimo pari al doppio di quelli previsti in polizza per la medesima causale di danno e l'obbligo della Società viene limitato - in aggregato per tutti i danni indennizzabili a termini della Sezione I - ad un importo massimo, per sinistro e per tutta la durata di polizza, pari al 20% (venti prc) della somma assicurata in Partita 1.

2.12 DANNI DA AZIONI DI TERZI

I danni cagionati da azioni di Terzi sono indennizzabili a condizione che durante le fasi in cui non c'è attività in cantiere e comunque al termine della giornata lavorativa sia operante senza soluzioni di continuità un servizio di guardiana opportunamente adeguato alla tipologia delle cose assicurate ed ai luoghi ove queste sono dislocate.

Inoltre, fermo quanto sopra, resta stabilito che i danni alle cose assicurate mobili / semoventi per loro natura, o che possono essere comunque trasportate, compresi i materiali a piè d'opera, sono indennizzabili a condizione che durante le suddette fasi di inattività tali cose assicurate siano collocate in luoghi chiusi il cui accesso sia protetto da sistemi di chiusura opportunamente organizzati e dimensionati per la loro ottimale custodia, le cui chiavi sono custodite altrove.

Resta peraltro stabilito che in caso di mancata osservanza, totale o parziale, delle suddette misure di prevenzione e protezione la copertura assicurativa rimane comunque operante, applicando in caso di sinistro uno scoperto pari al 25% (venticinque prc) del danno, con un minimo pari al doppio di quello previsto in polizza per la stessa causale di danno; inoltre, in tal caso l'obbligo della Società viene limitato ad un importo massimo - per sinistro e, in aggregato, per tutta la durata di polizza - pari al 50% (cinquanta prc) dei limiti / massimali previsti in polizza.

2.13 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI – GARANZIA OPERANTE PER GLI APPALTI PRIVATI

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.11, comma a) delle C.G.A, risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, ferme restando le altre esclusioni degli articoli sopra menzionati.

La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, il cui tasso – in funzione della tipologia e della prestazione assicurativa) è pari al 2% del relativo tasso indicato alla C.A. 9.

2.13 bis SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI, FURTO, RAPINA -- GARANZIA OPERANTE PER GLI APPALTI MERLONI

Ai soli fini dell'operatività della presente garanzia, si conviene tra le Parti quanto segue:

Premesso che

- la Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato,
 - per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
 - sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di contaminazione chimica e biologica;
- con la presente appendice, a parziale deroga del disposto di cui al comma 4. dell'art.3 la copertura assicurativa viene estesa ai soli danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate alla Partita 1
- a) verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- la presente estensione di garanzia viene prestata per ogni sinistro di ogni applicazione per un importo massimo pari al 30% del valore dell'opera al momento del sinistro, col limite in aggregato per tutti i sinistri di ogni applicazione di Euro 2.000.000,00;
 - per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% (dieci prc) del danno con il minimo di Euro 10.000,00
- b) causati da atti vandalici, furto, rapina (non rientranti nelle definizioni di cui al comma a);
- la presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un importo massimo di Euro 150.000,00 per ogni sinistro e in aggregato per tutti i sinistri di ogni applicazione;
 - per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% (dieci prc) del danno con il minimo di Euro 10.000,00.

2.14 MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE PER INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, FUMO

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio, esplosione, scoppio, fumo, sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare e, fuori dagli orari di attività del cantiere, gli eventuali materiali infiammabili o comunque pericolosi siano opportunamente dislocati e protetti. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili a condizione che:

- i materiali a piè d'opera o nel luogo di deposito, o qualunque altro materiale a qualsiasi titolo posto all'interno del cantiere, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite;
- durante le operazioni di saldatura e/o altre operazioni che comportino l'uso di attrezzature che producono o possono produrre fiamme, scintille, calore, vengano adottate misure preventive e protettive adeguate;
- terminate le suddette attività / operazioni e comunque al termine di ogni giornata lavorativa si provvede a controllare e verificare sistematicamente la sicurezza del cantiere.

C.A. 10 - DEDUCIBILI

Salvo quanto già riportato nelle singole CC.AA. per le rispettive garanzie, per i danni indennizzabili a termini della presente Convenzione sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:

Sezione I - danni alle cose:

- tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA - per danni da ogni causa:
 - per opere di importo inferiore a Euro 300.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 300.000 e pari o inferiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00;

- per opere di importo superiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00;
- per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA- per danni da ogni causa:
 - per opere di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 3.500,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 1.000.000 e pari o inferiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 3.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 15.000,00;

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi: per danni da ogni causa resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00

C.A. 11 - TASSI

I tassi di Convenzione, al netto delle imposte governative, sono

11.1 per le opere / appalti realizzati da Associati qualificati secondo il Protocollo S.A.L.E.:

- a.1 quando la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) non è operante - il tasso è da applicarsi alla Partita 1 (+ eventuale Partita 3):
 - per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,85‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,95‰
- a.2 quando è operante la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) - il tasso è da applicarsi alla sommatoria Partita 1 + Partita 2 (+ eventuale Partita 3):
 - per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,95‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,05‰

11.2 per le opere /appalti realizzati da Associati NON qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.:

- a.3 quando la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) non è operante - il tasso è da applicarsi alla Partita 1 (+ eventuale Partita 3):
 - per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,05‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,15‰
- a.4 quando è operante la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) - il tasso è da applicarsi alla sommatoria Partita 1 + Partita 2 (+ eventuale Partita 3):
 - per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,10‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,20‰

C.A. 12 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto già riportato nelle singole CC.AA. per le rispettive garanzie, per i danni indennizzabili a termini della presente Convenzione sono operanti i seguenti limiti di indennizzo per sinistri da ogni causa:

- per ogni sinistro di ogni applicazione: 50% del valore dell'opera al momento del sinistro, col limite in aggregato per tutti i sinistri di ogni applicazione di Euro 3.000.000,00
- In aggregato per tutti i sinistri di tutte le applicazioni che si verificano durante tutta la durata della Convenzione: Euro 10.000.000,00

C.A. 13 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Le dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri-

schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 e 1894 C.C.).

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

C.A. 14 - RECESSO DALLA CONVENZIONE DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società può recedere dalla Convenzione con preavviso di 15 giorni.

La riscossione della rata di premio venuta a scadere dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non possono essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.

C.A. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

.1 PREMIO DI CONVENZIONE

Alla stipula del presente Contratto ed all'inizio di ogni successivo periodo assicurativo l'Assicurato versa il premio di Convenzione – comunque acquisito - pari a Euro 250,00 comprese le imposte governative.

.2 PREMIO DI OGNI SINGOLA APPLICAZIONE

Al ricevimento di ogni singolo Allegato 01 la Società provvede ad emettere la relativa polizza collegata, il cui premio deve essere pagato entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza della relativa copertura, pena l'inoperatività della garanzia sin dall'origine. Il premio minimo per singola polizza collegata è pari a Euro 350,00 comprese le imposte governative.

C.A. 16 - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si derime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopraindicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

C.A. 17 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALLIANZ S.p.A.
TRAENTE

IL CON-

Milano,
Agenzia:

polizza n.
Ramo 25 - Categoria

SCHEDA DI CONVENZIONE

CONTRAENTE:

DURATA DELLA CONVENZIONE: dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

DELIMITAZIONI TECNICHE DEI RISCHI ASSICURABILI

- **TIPOLOGIA**

Realizzazione a nuovo di

a.1 edifici per civile abitazione /uffici / terziario – con max 7 piani fuori terra;

a.2 capannoni, fabbricati industriali - max 9 metri di altezza complessivi

senza piani interrati o semi-interrati e con struttura portante in legno realizzata interamente dall'assicurato.

- **IMPORTI MASSIMI ASSICURABILI**

Opere aventi valore massimo non superiore a Euro 10.000.000,00 - per entrambe le tipologie di cui ai punti I. e II. del comma a. TIPOLOGIA (Partita 1)

- **DURATA DEI LAVORI**

Durata stabilita nel capitolato d'appalto non superiore a

– Per Opere di importo non superiore a Euro 300.000,00: 10 mesi

– Per Opere di importo pari o superiore a Euro 300.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00: 15 mesi

– Per Opere di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00

– 24 mesi per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA

– 18 mesi per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA

TASSI

I tassi di Convenzione, al netto delle imposte governative, sono

per le opere / appalti realizzati da Associati qualificati secondo il Protocollo S.A.L.E.:

a.1 quando la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) non è operante - il tasso è da applicarsi alla Partita 1 (+ eventuale Partita 3):

– per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,85‰

– per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,95‰

a.2 quando è operante la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) - il tasso è da applicarsi alla sommatoria Partita 1 + Partita 2 (+ eventuale Partita 3):

– per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 0,95‰

– per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,05‰

per le opere /appalti realizzati da Associati NON qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.:

- a.3 quando la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) non è operante - il tasso è da applicarsi alla Partita 1 (+ eventuale Partita 3):
- per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,05‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,15‰
- a.4 quando è operante la garanzia di cui alla C.A. 2.6 (enti preesistenti) - il tasso è da applicarsi alla sommatoria Partita 1 + Partita 2 (+ eventuale Partita 3):
- per la tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,10‰
 - per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA (C.A. 6): 1,20‰

LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto già riportato nelle singole CC.AA. per le rispettive garanzie, per i danni indennizzabili a termini della presente Convenzione sono operanti i seguenti limiti di indennizzo per sinistri da ogni causa:

- per ogni sinistro di ogni applicazione: 50% del valore dell'opera al momento del sinistro, col limite in aggregato per tutti i sinistri di ogni applicazione di Euro 3.000.000,00
- In aggregato per tutti i sinistri di tutte le applicazioni che si verificano durante tutta la durata della Convenzione: Euro 10.000.000,00

DEDUCIBILI

Salvo quanto già riportato nelle singole CC.AA. per le rispettive garanzie, per i danni indennizzabili a termini della presente Convenzione sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:

Sezione I - danni alle cose:

- tipologia di cui al punto a.1 del comma a. TIPOLOGIA - per danni da ogni causa:
 - per opere di importo inferiore a Euro 300.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 300.000 e pari o inferiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00;
- per la tipologia di cui al punto a.2 del comma a. TIPOLOGIA - per danni da ogni causa:
 - per opere di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 3.500,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 1.000.000 e pari o inferiore a Euro 4.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00;
 - per opere di importo superiore a Euro 3.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 15.000,00;

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi: per danni da ogni causa resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00

PREMIO DI CONVENZIONE

imponibile	imposte	totale
€ 206,19	€ 43,81	€ 250,00

**ALLIANZ S.p.A.
TRAENTE**

IL CON-

Convenzione emessa in il redatta in n. 4 esemplari composti ognuno da n. 15 pagine dattiloscritte recanti: la normativa di Convenzione e

- per gli appalti a Committenza privata: dalle Condizioni Generali di Assicurazione, riportate a stampa sul mod. CAR
- per gli appalti a Committenza pubblica: dalle Condizioni di cui allo SCHEMA TIPO 2.3 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE; la Scheda di Convenzione; l'Allegato 01.

Il pagamento del premio di Euro, è stato pagato in mie mani oggi, il

L'AGENTE O ESATTORE

"RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA IN CONVENZIONE" - ALLEGATO 01

richiesta n. del

Con la presente il sottoscritto,

Qualificato secondo il protocollo S.A.L.E. SI NO

in virtù della sottoscrizione della Convenzione CAR n. 00.000.000, richiede alla spett.le ALLIANZ S.p.A. l'attivazione della copertura assicurativa per i lavori / opere sotto indicati, nei termini, entro i limiti ed alle condizioni tutte di cui alla Convenzione medesima.

COMMITTENTE

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

DESCRIZIONE	DELLE	OPERE	/	APPALTO
.....				
.....				
.....				
.....				

CATEGORIA PREVALENTE (per appalti "MERLONI"): OG

DATA DI INIZIO DEI LAVORI

DATA DI TERMINE DEI LAVORI.....

DURATA DEL PERIODO DI MANUTENZIONE - MESI:
.....

VALORE DELL'APPALTO / DEI LAVORI - PARTITA 1 €
.....

MASSIMALE PER GLI ENTI PREESISTENTI - PARTITA 2 €
.....

MASSIMALE PER I COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - PARTITA 3 €
.....

IL CONTRAENTE

.....